

FONDO REGIONE MARCHE L.R. 13/2020 – ART. 3.1.B
CONTRIBUTO C/INTERESSI E COMMISSIONI (COVID-19)
SCHEDA DI SINTESI DELLA MISURA AGEVOLATIVA

SOGGETTI DESTINATARI	- PMI (Gruppo < 250 addetti, < € 50 mln fatturato o < € 43 mln totale attivo): - Imprese costituite, iscritte alla CCIAA e operative dal 23/02/2020 - Lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge (https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita). Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente - Sede operativa nella Regione Marche - Settori ammissibili: agricoltura, pesca, commercio, turismo, servizi, industria, artigianato - Regolarità DURC - Impresa che abbia subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto - Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato
TIPOLOGIA OPERAZIONI AMMISSIBILI	- Mutuo chirografario - Importo massimo finanziamento € 150.000,00 - Percentuale garanzia Confidi fino al 80% - Finalità: attivo circolante o realizzazione di nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività - Durata massima finanziamento 96 mesi di cui 24 mesi di preammortamento - Regolamento De Minimis (1407/2013 - 316/2019 - 717/2014) o Regolamento di Esenzione (Reg. 651/2014 artt. 17 e 22)
RAPPORTO CON ALTRE CONTROGARANZIE	Ammissibile l'uso delle controgaranzie (ad eccezione del Fondo Antiusura), nel rispetto delle relative disposizioni.
DURATA DEL PRODOTTO	Concessione benefici fino al 31/12/2020, nel limite delle risorse disponibili